



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento comunale di toponomastica

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2022

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 Finalità

Il regolamento risponde all'esigenza di assicurare la reperibilità sul territorio delle famiglie, degli individui, delle unità ecografiche attraverso: a) redazione e aggiornamento del piano topografico; b) conservazione della cartografia; c) applicazione e aggiornamento del sistema dei contrassegni (onomastica stradale e numerazione civica).

Art. 3 Adempimenti ecografici

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decretotegge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo.

Art. 4 Concetto di area di circolazione, numerazione civica e numerazione interna.

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne. Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 5 Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla. Deve essere evitata l'omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso (Es.: Piazza Giulio Cesare e Via Giulio Cesare). Le strade di scarsa importanza (carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono. Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 6 Proposte di intitolazione

Le proposte di intitolazione possono essere avanzate da:

-Sindaco

- Consiglieri Comunali
- Enti pubblici o privati
- Associazione a carattere nazionale o locale
- Partiti politici
- Istituti
- Circoli
- Organizzazioni sindacali
- Comitati
- Almeno 100 cittadini

Nella richiesta deve essere indicato il nome che si intende assegnare e le ragioni dell'intitolazione.

Art. 7 Valutazione delle proposte

Le proposte avanzate saranno valutate dalla II Commissione permanente " Bilancio, Tributi, Attività Produttive, Lavori Pubblici ed Urbanistica", che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale.

Art. 8 Competenza burocratica

La competenza burocratica e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'ufficio anagrafe.

Art. 9 Intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni.

L'intitolazione di strade, piazze, monumenti e luoghi pubblici a persone decedute da meno di dieci anni è riservata alla facoltà del Signor Prefetto, ai sensi della legge 23/06/1927, n. 1188, a cui va indirizzata eventuale istanza.

Art. 10 Deliberazioni

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono di competenza della Giunta Comunale. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Art. 11 Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate, approvate per importanti motivi e onorificenze e devono ottenere l'autorizzazione della competente Prefettura.

Art. 12 Riferimenti normativi

Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 24/12/1954, n. 1228 (legge Anagrafica)
- D.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento Anagrafico)
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico
- Istat "Metodi e norme - serie B n. 29 anno 1992".

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si invia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 13 Entrata in vigore e ambito di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria della Rocca, dopo che è divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione. Il presente regolamento si applica alle proposte in materia di toponomastica presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.